

## REGOLAMENTO (CE) N. 1390/94 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1994

che stabilisce per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995 le modalità d'applicazione dei regimi d'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria e dall'accordo interinale con l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che gli accordi di associazione tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra, sono entrati in vigore il 1° febbraio 1994; che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione concluso con l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca, la Comunità ha deciso di applicare, con decorrenza degli effetti il 1° marzo 1992, un accordo interinale concluso con tale paese, in appresso denominato « accordo interinale »;

considerando che a partire dal 1° gennaio 1993 la Repubblica federativa ceca e slovacca si è sciolta; che la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, succedute alla Repubblica federativa, continueranno a tener fede agli obblighi

derivanti, per l'ex Repubblica federativa, dagli accordi conclusi con le Comunità europee, in particolare dell'accordo interinale; che detto accordo è stato modificato nel quadro di protocolli addizionali e di protocolli complementari conclusi con la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca;

considerando che i rispettivi protocolli dei suddetti accordi prevedono che i quantitativi di carni bovine fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202, di cui, rispettivamente agli allegati Xb e XIIIb degli accordi sono soggetti ad una riduzione del prelievo e del dazio della tariffa doganale comune (TDC) del 60% a partire dal 1° luglio 1993 e che i quantitativi fissati in tonnellate per l'anno 1995 si applicano dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995;

considerando che, per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi fissati per l'anno 4 occorre scaglionare tali quantitativi tra vari periodi dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995;

considerando che è previsto altresì che vengano detratti dai quantitativi disponibili i quantitativi di carni esportati da uno dei quattro paesi beneficiari nell'ambito di operazioni triangolari per le quali interviene finanziariamente la Comunità; che occorre quindi predisporre i meccanismi di calcolo idonei per tener conto di tali operazioni;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che, a tal fine, è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/93<sup>(6)</sup>, e del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che

<sup>(1)</sup> GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.<sup>(3)</sup> GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.<sup>(5)</sup> GU n. L 331 del 2. 2. 1988, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 16.